



Roma, 4 agosto 2006

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*Alla Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio Formazione Professionale e
Politiche per l'occupazione
Via Gramsci, 4
61100 – Pesaro*

Prot. n. 25/I/0002564

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello in materia di avviamenti a selezione presso la P.A.

Con istanza di interpello del 21 aprile 2005 il Servizio Formazione e Politiche per l'Occupazione della Provincia di Pesaro e Urbino ha richiesto il parere di questa Direzione circa la corretta applicazione degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 487/1994, con riferimento all'art. 16 della L. n. 56/1987, a proposito della richiesta di una P.A. per l'assunzione a tempo determinato, mediante avviamento a selezione, di un "portiere centralinista", in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola dell'obbligo).

Il quesito muove dall'esigenza di chiarire se, nel procedere ad avviare a selezione per l'inserimento lavorativo di soggetti disabili – sulla base di una graduatoria unica provinciale, formata a partire dalle graduatorie dei singoli Centri per l'Impiego – per i quali non è richiesto altro requisito se non quello della scuola dell'obbligo, sia corretto formare la predetta graduatoria con riguardo alla specifica professionalità richiesta espressamente dalla P.A. che richiede l'avviamento.

A tal proposito, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro e del Dipartimento della Funzione Pubblica, si rappresenta quanto segue.

Per la soluzione delle problematiche interpretative rappresentate da codesto ufficio, risulta opportuno procedere alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, di cui alla L. n. 68/1999, all'art. 35, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n. 165/2001 ed agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 487/1994 cit.

Come è noto, la predetta L. n. 68/1999 ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di

sostegno e di collocamento mirato. Per la realizzazione dei predetti obiettivi il Legislatore ha previsto l'obbligo per i datori di lavoro di effettuare assunzioni obbligatorie di soggetti diversamente abili, nei limiti delle quote di riserva individuate dall'art. 3.

Ciò premesso, è da ritenere che la legge in esame, nel formulare norme che garantiscano il diritto al lavoro dei disabili, trovi applicazione ogni qualvolta i datori, pubblici e privati, procedano all'assunzione di soggetti diversamente abili riconosciuti ai sensi dell'art. 1 della stessa L. n. 68/1999.

In merito, l'art. 8 della L. n. 68/1999 ha previsto che presso gli uffici competenti sia istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultino disoccupati e che l'elenco e la graduatoria siano pubblicati e formati sulla base dei criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 1 comma 4 della suindicata legge.

Il successivo art. 9, inoltre, ha stabilito le modalità con le quali i datori di lavoro debbano formulare le richieste di avviamento da presentare agli uffici competenti.

Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte e tenuto conto della specialità della normativa considerata, nel caso in cui una pubblica amministrazione debba procedere all'assunzione di soggetti diversamente abili, la disciplina di riferimento è data dalla legge sopra riportata.

In secondo luogo, la materia relativa alla assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni è disciplinata dall'art. 35, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 165/2001 nonché dalla specifica normativa legislativa e regolamentare vigente nelle singole amministrazioni. Il predetto art. 35 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche avvengono, tra l'altro, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

A riguardo, l'art. 23 del D.P.R. n. 487/1994, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi, prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino le assunzioni per le categorie, le qualifiche ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento formate ai sensi dell'art. 16 della L. n. 56/1987, eventualmente richiedendo specifiche professionalità.

Laddove l'amministrazione si avvallesse di tale possibilità lo stesso D.P.R., all'art. 24, dispone che i Centri per l'impiego procedano alla formazione di specifiche graduatorie, diverse e distinte da quelle predisposte per i profili generici. Rientra, pertanto, nella facoltà e nell'interesse di ciascuna amministrazione pubblica provvedere ad individuare compiutamente i requisiti richiesti

dalla professionalità di cui l'ente necessita, aggiuntivi a quello della scuola d'obbligo e necessari ai fini della previsione di una specifica professionalità.

A fronte della richiesta eventualmente mossa in tal senso da una pubblica amministrazione, i Centri per l'impiego, in ottemperanza alle citate disposizioni, procederanno alla formazione di un'apposita graduatoria nella quale l'inserimento dei candidati sarà operato sulla base del possesso di qualifica riconosciuta con attestati o sulla base di precedenti lavorativi.

Pertanto, laddove l'amministrazione richiedente non avesse indicato nella richiesta al Centro per l'impiego elementi necessari e sufficienti per poter considerare la qualifica professionale richiesta come specifica, si ritiene che il Centro per l'impiego debba procedere all'utilizzo della graduatoria di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 487 relativa a categorie, qualifiche e profili richiesti dalle amministrazioni per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

In conclusione, dunque, il citato D.P.R. n. 487/1994 prevede che le pubbliche amministrazioni possano effettuare le assunzioni per le categorie, le qualifiche ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento formate ai sensi dei criteri individuati dallo stesso D.P.R. n. 487/1994 con la precisazione che, laddove l'amministrazione richiedente dovesse procedere all'assunzione di soggetti disabili, con il requisito della scuola dell'obbligo o di specifiche professionalità, il collocamento degli stessi, in quanto rientranti nell'ambito delle categorie protette, dovrà avvenire nel rispetto dei principi e della procedura fissati dal legislatore nella predetta L. n. 68/1999 nonché dei principi giurisprudenziali in materia, tenuto conto che, in tal caso, per le categorie protette è istituito un elenco con unica graduatoria.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP